

*Il colore delle quote nella giurisprudenza della Corte
costituzionale*

di

Cinzia Vergine

La “femminilizzazione” della magistratura rende doverosa una lettura del fenomeno nella duplice sua accezione, quantitativa e qualitativa, onde appurare la persistenza di segregazioni di genere, “orizzontali”, e in special misura “verticali”, con assegnazione di donne e uomini a livelli gerarchici, ruoli e compiti diversi all’interno della medesima professione, e le conseguenti sperequazioni di opportunità concrete di progressione in carriera.

Vengono in soccorso numeri e percentuali¹: su 9.247 magistrati in servizio, 4.584 sono donne, appena meno del 50%, ma la nostra presenza è destinata a salire attesa la percentuale del 63% di vincitrici negli ultimi concorsi. Le 8.581 unità in servizio negli uffici giudiziari (tra i fuori ruolo c’è una chiara prevalenza di uomini) sono quasi equamente distribuite tra i due generi, ma quello femminile è più presente negli uffici giudicanti (genericamente, più impegnato quale giudice ‘della persona’), nei quali tuttavia le donne ricoprono posti semidirettivi per il 33% e posti direttivi per il 21%, percentuali che scendono rispettivamente al 18% e al 12% negli Uffici di Procura, con una sola donna, di recente, nominata Procuratore generale di Corte di appello.

La Corte di cassazione conferma la sperequazione sia per le funzioni ordinarie, sia per le direttive: queste ultime al femminile solo per il 10% del

¹ Da il *Sole24Ore*, luglio 2014; è la statistica più aggiornata, anche rispetto alla situazione del ruolo COSMAG.

totale, per le requirenti pari a zero. Una sola donna è allo stato componente togato del CSM. Anche negli autogoverni locali il genere femminile è statisticamente svantaggiato ed è quasi del tutto assente presso la Scuola Superiore della Magistratura (anche le nuove nomine non si discostano da tale tendenza, il che ricalca il dato della scarsa presenza femminile tra i formatori “attivi”).

Mosche bianche le donne negli organi di rappresentanza.

Tanto rappresenta icasticamente la contraddizione, in magistratura, tra teorica della neutralità di genere e concretezza di un processo di inclusione femminile ancora deficitario quanto ad assunzione di funzioni di responsabilità decisionale e visibilità. La geometria di una piramide più rosa alla base e più azzurra al vertice. La decodificazione, in termini numerici, del tema, ormai noto, del cd. soffitto di cristallo, che di quella piramide determina le variazioni cromatiche, tanto più difficile da infrangere quanto più incerta ne è la percezione, specie da parte delle stesse donne che ne risultano vittime talvolta inconsapevoli.

Il problema è, evidentemente, culturale e sociale prima ancora che giuridico. Il diritto può solo offrire una lente di ingrandimento delle possibili prospettive di equilibrio, non (o non solo) per tuziorismo del genere sottorappresentato, quanto per una profonda, irrinunciabile istanza di democrazia, foriera di crescita socio-economica complessiva². Ma il cambiamento, che secondo uno studio della Banca d'Italia, richiederà settanta anni, ove non si modifichino gli attuali dispositivi, non può che

² In data 28.9.2015 sono stati pubblicati i risultati di una nuova analisi di McKinsey&Company. L'ampiezza dell'analisi condotta ha determinato la stima al rialzo delle proiezioni fin qui elaborate, giungendo a determinare nella misura dell'11% la crescita del Pil mondiale se ogni aerea prendesse a modello il paese che al suo interno ha ridotto di più le disuguaglianze di genere; del 15% se ci fossero pari condizioni ed opportunità per uomini e donne; del 26% conseguente alla eliminazione delle disuguaglianze di genere. Su *Corriereeconomia*, di M.S. Sacchi.

passare attraverso una rappresentanza femminile, anche politica e numericamente adeguata³.

Ciò vale, come dimostrato dai numeri, per le donne magistrato esattamente nella stessa misura in cui vale per tutte le donne. Ma da magistrato ancor più colgo il paradosso della proposizione, per la clamorosa mancanza di consapevolezza del problema, da parte di molte di noi. La questione della parità stenta ad essere da tutti riconosciuta come valore, fa fatica a permeare di sé il nostro vissuto quotidiano, e, nonostante per la magistratura sia sacro il principio della ‘legge uguale per tutti’, si registra il ripudio di strumenti antidiscriminatori diversi dall’utilizzo di clausole di divieto, ed in particolare delle cd. azioni positive (*nella duplice accezione di comportamenti attivi miranti a rimuovere disparità tra cittadini, e trattamenti preferenziali atti a propiziare l’ottenimento di pari opportunità a tutti i suoi componenti*).

Ciò, nonostante che, già nel 1993, con sentenza n. 109, la Corte costituzionale ebbe a definirle «il più potente strumento a disposizione del legislatore, che tende ad innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate e a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale».

Vi rientrano le quote di genere, funzionali a stanare gli atteggiamenti di autoesclusione, causa prima dell’irrisoria presenza delle donne in posizioni decisionali e della sottorappresentanza negli organismi di autogoverno e nell’associazionismo?

Mi ha colpita la reiterata evocazione, anche in scritti giuridici sull’argomento, di quella che definirei la ‘variante cromatica’ nella modulazione delle argomentazioni *pro* e contro lo strumento delle quote.

³ Invece, tocca rilevare che in Italia la percentuale di donne che siede in Parlamento è pari al 30% sul totale di deputati e senatori, e scende ad appena il 16% ove si guardi ai ruoli di capogruppo, presidente di commissione, componenti di uffici di presidenza, con una segregazione “verticale”, dunque, anche interna all’area della rappresentanza politica. Il dato è tratto dal Rapporto Eige, reso pubblico lo scorso 3 marzo 2015, in occasione del convegno tenutosi in Senato per celebrare i vent’anni dalla dichiarazione di Pechino.

Variante che deriva da una obbligata visione in bianco e nero, dunque sostanzialmente neutra, delle prime disposizioni legislative, anche costituzionali, ma che poi mostra uno spettro cromatico che raccoglie i colori caldi e freddi del rosa e dell'azzurro, in quanto le quote – variamente strutturate –, diventano di genere e declina infine un rosa esclusivo, posto che realtà impone di censire, in ogni campo del sociale, il genere femminile quale genere statisticamente 'svantaggiato'.

Occorre però, per affrontare compiutamente l'argomento, precisione terminologica e concettuale. E innanzi tutto occorre intendersi su: "rappresentanza di genere", garanzia della presenza di entrambi i sessi nelle istituzioni; "quote rosa", rimedio adottato da chi legifera per garantire una "quota" del sesso meno rappresentato nelle istituzioni politiche, nell'economia, nella direzione degli ordini professionali e così via⁴; "equilibrio di genere", parità uomo-donna in ogni ambito, specchio della composizione sociale del Paese. Nel che risiede l'obiettivo finale.

Certi i riferimenti normativi, pur nel contesto di un quadro estremamente variegato per la frammentarietà in senso orizzontale (legge statale/legge regionale) ed in senso verticale. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la normativa costituzionale⁵ – *grigia o neutra* che la si voglia considerare-compulsata dalle fonti internazionali⁶, è superata da avanzatissime posizioni – indubbiamente *rosa* – del legislatore ordinario⁷,

⁴ Espressione di sintesi, che vanta pregi e difetti. Tra i primi: l'efficacia evocativa. Tra i secondi: l'indeterminatezza. Spesso l'espressione fa riferimento al più generale quadro dei sistemi di promozione della rappresentanza politica femminile, che non sempre passano attraverso la riserva di posti a favore delle donne, col che tecnicamente la nozione di quota coincide. Il discorso coinvolge discipline diverse della scienza giuridica, e così il tema è prima emerso tra i giuslavoristi, poi è stato trattato anche da altri, e non da molto anche dai costituzionalisti (con l'obiettivo, questi ultimi, di misurarsi con lo studio delle tensioni tra principi costituzionali fondamentali attraverso la elaborazione e predisposizione di congegni normativi suscettibili di incidere sui diritti di elettorato passivo ed attivo).

⁵ Gli artt. 3, 48 e 49, 51, come novellato nel 2003, 67 della nostra Carta fondamentale

⁶ Art. 7 CEDAW, artt. 21-23 Carta di Nizza, punti G1 e G2 della Comunicazione del Parlamento Europeo 21.10.2010

⁷ Leggi n. 81/93 sulla elezione diretta di sindaco, presidente della provincia e relativi consigli, n. 277/93 T.U. per l'elezione della camera dei deputati, quindi quelle di revisione costituzionale in materia di promozione delle pari opportunità, e, dunque, n. 2/2001, recante «disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presi-denti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», n. 3/2001, di revisione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 51 della Costituzione. A seguito dell'entrata in vigore del testo riformato dell'art. 51 Cost., il legislatore è intervenuto con legge 8 aprile 2004, n. 90, tutt'ora vigente, recante«norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre di-sposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004». Lo stesso sistema sanzionatorio è previsto da una

dapprima bruscamente rallentate dalla Corte costituzionale con la sentenza 422/1995, poi riaffermate anche a livello costituzionale con le leggi di revisione del 2001, quindi nuovamente sottoposte a vaglio del giudice delle leggi, e da ultimo dallo stesso positivamente vagliate.

Meno lineare l'iter interpretativo svolto dalla Corte costituzionale. Le decisioni che segnano il tortuoso argomentare della Corte risalgono al 1995, al 2003, al 2010. Ne vien fuori, comunque, la promozione da parte della Corte costituzionale dello strumento delle quote a fini di riequilibrio della presenza di genere in politica. E, con le dovute cautele, la promozione dell'istituto 'quote' *tout-court*.

Si scopre, così, che a dispetto del comune sentire, nella formulazione indagata dalla Corte, si tratta di strumenti di promozione della rappresentanza femminile che non si sono concretizzati in misure di diritto diseguale. Piuttosto, le norme che considerano il sesso nel contesto della legislazione elettorale debbono essere valutate alla luce del comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, laddove il principio di eguaglianza formale offre protezione qualificata con riferimento ad alcune ragioni di discriminazione, tra le quali il sesso. Sulla base di tale dato, si sono tratte inizialmente conseguenze assolute: la Costituzione avrebbe imposto l'indifferenza al sesso della disciplina elettorale. Ma accostando due passaggi delle sentenze n. 422/1995 e n. 4/2010, per il tramite della pronuncia del 2003, si comprende che tale assolutezza non ha effettiva cittadinanza nell'impianto costituzionale italiano.

Nella prima⁸, misure che stabiliscano un tetto massimo di candidati dello stesso sesso sono considerate «irrimediabilmente in contrasto con i

disposizione recentemente introdotta con legge 6 luglio 2012, n. 96, recante «norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici». Il passo in avanti più significativo è stato quello della Parità di genere in ambito elettorale di cui alla L. 23 novembre 2012, n. 215, "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"

⁸ La n. 422/1995, ove la Corte si è pronunciata, ritenutane la precettività, sull'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 dal titolo "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". La disposizione recita: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi". La normativa è stata scrutinata alla stregua degli art. 3, comma 1 e 51, comma 1, Cost. (ante riforma), nonché del diritto di tutti i cittadini, garantito dall'art. 49 Cost. "di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"; diritto di cui la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni costituisce essenziale estrinsecazione.

principi che regolano la rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio supremo della nostra Repubblica». Ciò, secondo la Corte, non solo comporta che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ma che «altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la candidabilità». La norma, si dice – apparentemente neutra, grigia – corrisponde al prototipo delle azioni positive, come definite nel paragrafo successivo: tra queste «vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunità fra i sessi»⁹. Misure legislative «volutamente diseguali» che possono certamente adempiere il compito che l'art. 3, comma 2, Cost., affida alla Repubblica, con la finalità di «compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)», ma «non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti» ... posto che una «tutela preferenziale in base al sesso» travolgerebbe la fruizione di diritti fondamentali, ponendosi in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio supremo della nostra Repubblica». Ma, a sorpresa, con un'argomentazione che sarà ripresa nella giurisprudenza successiva, le stesse misure «possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature».

Al tempo della sentenza n. 49 del 2003 è cambiato il quadro costituzionale di riferimento¹⁰. La Corte è chiamata a sindacare la costituzionalità delle norme elettorali della Regione autonoma Valle d'Aosta, nella parte in cui richiedono – a pena di inammissibilità – che le

⁹ Ultime tra queste quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

¹⁰ La legge costituzionale 2/2001 ha modificato gli Statuti speciali nel senso di includere il principio di parità di accesso alle consultazioni elettorali negli Statuti speciali; il testo dell'art 117, com-ma 7, Cost. per quanto concerne le Regioni a Statuto ordinario, è stato riformulato nella medesima direzione. La legge di revisione dell'art. 51 Cost. non è ancora entrata in vigore, ma l'iter di cui all'art. 138 Cost. è maturo.

liste elettorali comprendano candidati di entrambi i sessi¹¹. Questa volta si legge: «le disposizioni contestate non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità»: le misure in questione, ad avviso dei giudici «concernono solo le liste e i soggetti che le presentano» e perciò non pongono l'appartenenza all'uno o all'altro sesso nemmeno come requisito di candidabilità dei singoli cittadini. La Corte in questo caso rileva, infatti, che «la misura prevista dalla legge impugnata non può qualificarsi come una di quelle “misure legislative, volutamente diseguali” che “possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)”». Dunque la fissazione di tetti massimi o minimi di candidati in lista, in ragione del sesso, non rientra tra le azioni positive. Non è qui prevista, infatti, alcuna misura di "disuguaglianza" allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di "compensare" tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti. I cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, sono tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti. Le disposizioni incidono non già su esercizio del voto o esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma sulla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali (si valorizza dunque l'apertura di cui alla sentenza precedente), e ciò che si auspicava potesse avvenire attraverso scelte statutarie o regolamentari dei partiti è qui perseguito come effetto di un vincolo di legge.

Il punto più avanzato è sicuramente la sentenza n. 4 del 2010, che afferma l'esistenza di un «principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost.». La questione di legittimità costituzionale sottoposta ai giudici di Palazzo della Consulta ha ad oggetto la c.d. “preferenza di genere”, introdotta dalla legge elettorale della

¹¹ L'art. 2 inserisce, dopo l'art. 3 della suddetta legge, un art. 3-bis, sotto la rubrica "condizioni di parità fra i sessi", a termini del quale ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi. L'art. 7, contenente modificazioni dell'art. 9 della medesima legge, al comma 1 prevede che vengano dichiarate non valide dall'ufficio elettorale regionale le liste presentate che non corrispondano alle condizioni stabilite, fra cui quella "che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi"

Regione Campania¹². L'importanza della pronuncia del 2010 deriva anche dal non detto: la normativa campana, tra gli strumenti di promozione, non prevedeva la sola preferenza di genere, ma anche disposizioni che imponevano – a pena di inammissibilità della lista – il tetto dei due terzi ai candidati dello stesso sesso. I commi sulle quote di lista non sono nemmeno oggetto del ricorso del Governo, che evidentemente non ha a dolersene, ed il cui ricorso è invece incentrato sulla legittimità costituzionale della c.d. preferenza di genere, novità dell'esperienza costituzionale italiana. La Corte, nel dichiarare non fondata la questione, afferma: «La finalità della nuova regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con l'art. 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con l'art. 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale». E lo spirito dell'art 3, secondo comma, Cost. considerata «la storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali», giustifica il legislatore statutario e costituzionale ad indicare la «via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica elettorale». Richiamati gli approdi della Corte sopra commentati, sottolinea che nel caso di specie, essendo la doppia preferenza una mera facoltà, ed essendo formulata in termini neutrali, una tale evenienza non soccorre: «la regola censurata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare». A riprova di ciò la Corte esplora le possibili ricadute della normativa sottoposta al suo vaglio, concludendo nel senso

¹² L'art. 4, comma 3, della legge regionale in esame, dispone: “L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”.

che, la regola introdotta, non idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanze elettorale, è funzionale ad un solo astratto riequilibrio della rappresentanza, ben potendo invece anche in seguito alla sua applicazione, permanere il “vecchio squilibrio”, oppure insorgere «un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile».

Un’ultima chiosa: il riferimento alla sent. n. 81/2012. La pronuncia della Corte si salda ad una giurisprudenza dei giudici amministrativi in materia di applicazione del principio di parità di genere nella composizione delle Giunte (regionali e locali). La problematica non coincide, dunque, con quella della rappresentanza elettiva. Tuttavia, soprattutto perché ultroneo al thema decidendum (conflitto di attribuzioni), importa la sottolineatura da parte della Corte della precettività delle disposizioni statutarie che, «in armonia con l’articolo 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione», affermano il principio di un’equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta regionale.

Il mutare di sensibilità della Corte è difficilmente negabile. Tanto più che esso non viene riferito all’ordinaria attività interpretativa dei principi costituzionali, bensì viene collocato al livello dei principi supremi o fondamentali dell’ordinamento. Le quote di lista, formulate in modo neutro, non paiono – sulla base di questa impostazione – in alcun modo idonee a integrare alcuna discriminazione sulla base del sesso.

Quale la finalità ultima di un sistema così congegnabile? Potrebbe essere la promozione della rappresentanza politica femminile, per giungere al riequilibrio di una situazione storicamente squilibrata. Certamente una lettura plausibile dell’art. 51 Cost.

Ma si rischierebbe un fraintendimento: genere femminile uguale minoranza. Ed una pericolosa serie di luoghi comuni. Non siamo una ‘specie protetta o da proteggere’, ma non siamo neppure un genere di per sé ‘eletto’. Rappresentiamo, semplicemente, il 50% della popolazione, così in società come nella magistratura. Neppure la relazione al d.d.l. costituzionale di modifica dell’art. 51 Cost. offre risposte soddisfacenti in

assoluto¹³. Con la conseguenza che l'unica risposta giuridicamente e costituzionalmente plausibile è in termini di diritto positivo: gli strumenti indagati servono a perseguire un obiettivo di politica costituzionale, esplicitato nel testo della Carta fondamentale in virtù degli interventi di revisione costituzionale.

Si può, allora, porre rimedio alla sottorappresentanza delle donne, per questa via, nelle sfere della rappresentanza e della dirigenza? E lo si può fare in magistratura? Torniamo al punto di partenza. C'è o no disparità di trattamento o discriminazione indiretta di determinate categorie di lavoratrici o lavoratori (nella specie magistrati donne o comunque magistrati con un importante carico di famiglia in termini di cura ed accudimento di figli minori o di soggetti necessitanti comunque cura ed assistenza)? Piaccia o no, ancora in Italia e in generale in Europa, le donne continuano a farsi maggiormente carico dei lavori domestici – secondo l'indagine Eurofound le donne vi dedicano in media 26 ore settimanali, gli uomini solo 9 ore – e ciò limita di fatto la loro partecipazione democratica alle sfere di gestione e rappresentanza nel mondo del lavoro. C'è o no discriminazione di costoro rispetto alla legittima ambizione a partecipare, democraticamente, al governo diffuso degli uffici giudiziari, il che è, nel contempo, servizio in favore dell'ufficio e promozione della professionalità, anche organizzativa, del singolo, che tramite una molteplicità di esperienze, anche direttive, indubabilmente si arricchisce ed arricchisce?

Ecco l'importanza dell'*excursus* della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale del diritto positivo, e dell'ampio dibattito sviluppatosi in tema di natura, legittimità, funzionalità ed efficacia di uno strumento come quello delle quote di genere. Quote che, laddove previste, alla prova dei fatti hanno dato ragione delle tensioni giuridiche e morali che le giustificano. Intendo riferirmi alla positiva prova relativa alla loro introduzione all'interno dei CDA delle società, nell'ambito del CNF, che

¹³ «La concezione unitaria della rappresentanza politica, intesa come rigorosa parità formale tra i titolari dei diritti politici, è storicamente connaturata all'idea dello stato di diritto [...]. La riforma non vuole certo alterare il concetto unitario di rappresentanza giunta a noi fin dallo stato liberale, per tornare ad una visione corporativa, pre-moderna della rappresentanza politica, né [...] vuole in alcun modo ledere il principio di uguaglianza formale, quale garantito dalla formulazione attuale dell'art. 51. Si tratta piuttosto di integrarne la disciplina, correggendo quelle distorsioni che impediscono ad una rappresentanza ideale, ma astratta, di divenire anche effettiva».

ben prima della magistratura si è speso in tal senso, e, per quanto più direttamente ci riguarda, nell'ambito della ANM, che, finalmente, dopo l'introduzione delle quote di genere, annovera più donne nel CDC, di cui oggi fanno parte 14 colleghe. Analoghe misure hanno consentito la presenza di molte di noi tra i commissari del concorso per magistrato ordinario. Dispositivo simile, in area rappresentanza, solo nello statuto di MD («Nella lista dei candidati proposta per il CDC dell'Associazione nazionale magistrati va garantita la presenza di almeno il 40% di ciascun genere»), benché tutte le “correnti”, indistintamente, proclamino tra i propri obiettivi la promozione della presenza paritaria di genere in tutti gli organismi rappresentativi e decisionali.

Se il dibattito è di taglio giuridico-culturale non si può sottacere quanto la sociologia ci insegna, e cioè che soglia critica della presenza femminile nelle sfere decisionali deve essere pari ad almeno al 40%, pena la non percepibilità della presenza di genere nelle pratiche politiche. Lo stesso CSM, già nella decorsa consiliatura, se ne era ben reso conto e fatto carico, con due delibere. La prima, del 24 luglio 2014, sulla ‘Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale’, che individuava, infine, ‘possibili linee di intervento’, come: favorire la flessibilità della gestione del carico di lavoro e l’auto-organizzazione del lavoro, al fine di facilitare la conciliazione famiglia-lavoro; promuovere l’utilizzo di moderni strumenti tecnologici (es: fax, firma digitale, e-mail) per il lavoro a casa; istituire asili nido sui luoghi di lavoro; affinare il sistema di selezione dei dirigenti, valorizzando maggiormente le esperienze professionali maturate nella giurisdizione e negli uffici giudiziari, tenendo conto della minore mobilità che caratterizza il percorso professionale delle donne e che non deve rappresentare un indiretto fattore di discriminazione; rinnovare periodicamente un monitoraggio ragionato sul tema; adottare misure materiali di sostegno e facilitazione della dimensione familiare, favorendo altresì la salvaguardia dell’unità dei nuclei familiari e garantendo la piena funzionalità degli uffici. La seconda, per la verità prima in ordine temporale ma che mette conto citare adesso in una sorta di crescendo di incisività, del 2 aprile 2014, ‘Introduzione delle quote di risultato negli organismi rappresentativi’, che, sulla scorta della ricostruzione dell’evoluzione dell’ordinamento sulle pari opportunità, individuate ragioni ed obiettivi delle norme, oltre agli obiettivi da raggiungere, apre a prospettive di

riforma in magistratura, proponendo al Ministro della Giustizia una modifica del sistema di elezione del CSM che preveda: 1) la doppia preferenza di genere nella elezione della componente togata; 2) la riserva di una quota minima di genere di 1/3 per la componente togata; 3) la riserva di una quota minima di genere di 1/3 della componente laica. Ecco, è di qualche giorno fa la nomina dei componenti di due Commissioni, entrambe istituite presso l'Ufficio Legislativo del Ministero, una incaricata di predisporre un progetto di riforma nella prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione dei profili di disciplina in ordine a revisione geografia giudiziaria, accesso alla magistratura, sistema di illeciti disciplinari ed incompatibilità; valutazioni di professionalità e conferimento degli incarichi; mobilità e trasferimenti di sede; organizzazione degli uffici del P.M.. L'altra con l'incarico di elaborare uno schema di riforma della disciplina in tema di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, tenendo conto delle iniziative di "autoriforma" e delle proposte elaborate dallo stesso CSM.

Mi auguro che le politiche di genere, di cui anche l'organo di autogoverno – per quanto risulta dalle due ultime delibere citate – si è fatto programmaticamente attore, vengano tenute in conto, a baluardo della democrazia, valore costituzionale assoluto, che come magistrati non possiamo che perseguire ed attuare. Solo in tal modo la lettera, neutra, della Carta costituzionale in tema di equilibrio di genere, potrà scomporsi, attraverso il prisma della interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, nei colori che la ricchezza dei generi femminile e maschile ci consegna; poco importa, ormai, il ritardo fin qui accumulato in un processo siffatto, purché si comprenda che le differenti lunghezze d'onda che a ciascun genere corrispondono possono soltanto arricchire lo spettro cromatico-culturale che la magistratura nel suo insieme è in grado di garantire al cittadino, fruitore di un servizio di giustizia che la ricchezza del sentire può soltanto migliorare. E che così come lo spettro formato dalla luce bianca del sole è uno spettro continuo anche le sfere della rappresentanza e della partecipazione ai processi decisionali possano abbandonare, progressivamente, la monotonia e l'oligarchia del monocoloro per abbracciare, democraticamente, in un continuo progredire, tutta la ricchezza di cui ciascun magistrato, donna o uomo che sia, è portatore.